Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 20 aprile 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1,2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1953

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 marzo 1953, n. 234.
Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo alle relazioni aeronautiche civili tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Francese, concluso a Parigi il 3 febbraio 1949.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'Accordo relativo alle relazioni aeronautiche civili tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Francese concluso a Parigi il 3 febbraio 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 3 febbraio 1949 conformemente all'articolo XXX dell'Accordo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PACCIARDI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Accordo relativo alle relazioni aeronautiche civili tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Francese

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Francese, desiderando favorire le relazioni aeronautiche tra i loro rispettivi territori, hanno designato a tale scopo loro Rappresentanti, i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo I

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo:

1) l'espressione « Autorità aeronautiche » significa, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero della Difesa, Direzione Generale dell'Aviazione Civile, e, per quanto riguarda la Francia, il Segretario Generale dell'Aviazione Civile e Commerciale, ed in ogni caso le persone o gli organi che siano abilitati ad assumere le funzioni attualmente esercitate dai predetti Enti;

2) la parola « territorio » si intende come è definita nell'articolo 2 della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944;

3) l'espressione « impresa designata » significa ogni impresa di trasporto aereo che l'una delle Parti contraenti abbia prescelto per gestire i servizi convenuti elencati negli articoli XXII e XXIII, e che abbia formato oggetto di una notifica alle Autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente, in conformità delle disposizioni dell'articolo XIV del presente Accordo.

Articolo II

Gli aeromobili civili, commerciali o privati di ciascuna delle Parti contraenti godranno, sul territorio dell'altra Parte, del diritto di attraversare tale territorio senza approdarvi e di farvi scalo per ragioni non commerciali, sugli aeroporti aperti al traffico internazionale.

E' inteso che tale diritto non si estende alle zone il cui sorvolo sia vietato.

Articolo III

I certificati di navigabilità, i brevetti di attitudine e le licenze, rilasciati da una delle Parti contraenti, saranno, durante il periodo della loro validità, riconosciuti validi dall'altra Parte contraente.

Ciascuna Parte contraente si riserva, tuttavia, il diritto di non riconoscere validi, per la circolazione sul proprio territorio, i brevetti di attitudine e le licenze rilasciati ai propri cittadini dall'altra Parte contraente o da un terzo Stato.

Articolo IV

1) Le leggi e i regolamenti di ciascuna Parte contraente, relativi all'ingresso e al soggiorno sul proprio territorio nonchè alla uscita dal detto territorio degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale, o relativi all'esercizio, alla manovra e alla navigazione dei detti aeromobili, durante la loro permanenza nei limiti del proprio territorio, si applicheranno gli aeromobili dell'altra Parte contraente.

2) Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di ciascuna Parte contraente, l'entrata, il soggiorno e la uscita dei passeggeri, degli equipaggi e delle merci trasportati a bordo degli aeromobili, nonchè le disposizioni che si applicano alle formalità di polizia, alla entrata, alla immigrazione, all'emigrazione, ai passaporti, alle formalità di libera pratica, alla dogana e alla sanità, saranno applicabili ai passeggeri, agli equipaggi e alle merci imbarcati sugli aeromobili dell'altra Parte contraente.

Articolo V

Salve le disposizioni che saranno determinate dall'entrata in vigore della Unione Doganale italo-francese, e allo scopo di evitare ogni misura discriminatoria e di rispettare l'eguaglianza di trattamento:

1) le tasse o gli altri diritti fiscali, che ciascuna delle Parti contraenti imporrà o permetterà che siano imposti alle imprese dell'altra Parte contraente per l'uso degli aeroporti e delle altre attrezzature, non debbono essere più elevati di quelli dovuti per l'uso di tali aeroporti ed attrezzature dai propri aeromobili nazionali di eguale categoria;

2) i carburanti, i lubrificanti, le parti di ricambio, l'equipaggiamento normale e il materiale in genere, destinati esclusivamente all'impiego degli aeromobili dell'una delle Parti contraenti che effettuino un percorso internazionale e introdotti nel territorio dell'altra Parte contraente dal proprietario o dall'esercente o per loro conto, o caricati su detto territorio, a bordo di tali aeromobili per esservi usati, godranno, da parte di quest'ultima Parte contraente, per ciò che riguarda le imposizioni dei diritti doganali, delle tasse di ispezione o altre tasse e diritti nazionali, di un trattamento altrettanto favorevole di quello che essa applica ai propri aeromobili nazionali di uguale categoria o a quelli della nazione più favorita;

3) ogni aeromobile dell'una delle Parti contraenti, che effettui un percorso internazionale, nonchè i carburanti, i lubrificanti, le parti di ricambio, l'equipaggiamento normale e le provviste di bordo che rimangono a bordo del detto aeromobile, godranno, sul territorio dell'altra Parte contraente, della esenzione dai diritti doganali, dalle tasse d'ispezione o da altri diritti e tasse simili, anche nel caso in cui tali materiali siano consumati o usati in volo su detto territorio;

4) i materiali indicati nel paragrafo 3) del presente articolo, che godono delle esenzioni suddette, non potranno essere sbarcati senza il consenso delle autorità doganali dell'altra Parte contraente. Tali materiali, se devono essere riesportati, saranno soggetti, fino alla loro riesportazione, al controllo doganale dell'altra Parte contraente, pur rimanendo a disposizione del proprietario o dell'esercente dell'aeromobile.

Articolo VI

Se l'una o l'altra delle Parti contraenti ritiene opportuno di modificare una qualsiasi clausola del presente Accordo o di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo XV, può chiedere che tra le Autorità aeronautiche delle due Parti contraenti abbia luogo una consultazione; tale consultazione dovrà avere inizio entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data della richiesta. Ogni modifica all'Accordo, convenuta tra le dette Autorità entrerà in vigore dopo che sia stata confermata mediante uno scambio di note per via diplomatica.

Articolo VII

Le due Parti contraenti convengono di creare una Commissione mista permanente incaricata di coordinare le relazioni aeronautiche tra i due Paesi nel quadro del presente Accordo, e di sottomettere alle Autorità aeronautiche dei due Paesi i progetti di deliberazione da essa elaborati.

Tale Commissione sarà composta di due Rappresentanti delle Autorità aeronautiche di ciascuna delle due Parti contraenti, assistiti, secondo la natura delle questioni trattate, da Rappresentanti delle imprese interessate.

Essa si riunirà alternativamente a Roma e a Parigi, sotto la presidenza di uno dei Rappresentanti delle Autorità aeronautiche della Parte contraente, sul cui territorio la riunione avrà luogo.

Articolo VIII

Ogni controversia relativa alla interpretazione o alla applicazione del presente Accordo, che non possa essere risolta attraverso consultazioni dirette sia tra le imprese interessate, sia tra le Autorità aeronautiche, sia infine tra i rispettivi Governi, sarà sottoposta ad arbitrato, conformemente alle norme comuni di diritto internazionale.

Le Parti contraenti si impegnano di conformarsi alle decisioni provvisorie eventualmente adottate nel corso del giudizio, nonchè alla sentenza arbitrale la quale sarà in ogni caso considerata come definitiva.

Articolo IX

Ciascuna delle Parti contraenti potrà, in qualsiasi momento, notificare all'altra Parte la sua intenzione di denunciare il presente Accordo. In tal caso, la notifica sarà comunicata contemporaneamente all'altra Parte contraente e alla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale. La denuncia avrà effetto dodici (12) mesi dopo la data di ricezione della notifica dell'altra Parte contraente.

Ove la Parte contraente che riceve la notifica non ne accusi ricevuta, tale notifica si considera pervenuta quattordici (14) giorni dopo che essa sia stata ricevuta dalla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

Se, prima dello spirare del periodo di dodici (12) mesi previsto per la denuncia dell'Accordo, le due Parti contraenti decidono di concludere un nuovo Accordo, o convengono che la notifica della denuncia sia ritirata, deve esserne data comunicazione all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

Articolo X

Ove le due Parti contraenti abbiano ratificato una convenzione aeronautica multilaterale o vi abbiano aderito, il presente Accordo dovrà essere modificato in guisa da uniformarsi con le disposizioni della detta convenzione, non appena quest'ultima sarà entrata in vigore fra le Parti stesse.

Articolo XI

Il presente Accordo, ed ogni altro atto destinato a completarlo e a modificarlo, saranno registrati presso la Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale istituita dalla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944.

Articolo XII

Le disposizioni del Titolo I sono applicabili a tutti i trasporti considerati nel Titolo II (servizi commerciali convenuti) ed a quelli considerati nel Titolo III (altri trasporti aerei).

TITOLO II

Servizi commerciali convenuti.

Articolo XIII

Il Governo della Repubblica Italiana accorda al Governo della Repubblica Francese e il Governo della Repubblica Francese accorda al Governo della Repubblica Italiana il diritto di fare esercire da una o più imprese aeree da essi rispettivamente designate i servizi aerei specificati negli articoli XXII e XXIII. Detti servizi saranno d'ora innanzi indicati con la espressione « servizi convenuti ».

Articolo XIV

1) Ciascuno dei servizi convenuti può essere esercito immediatamente o ad una data successiva, a piacere della Parte contraente alla quale i diritti sono stati concessi, a condizione che:

a) la Parte contraente alla quale i diritti sono stati concessi abbia designato le imprese di trasporto aereo che eserciranno le rotte specificate;

b) la Parte contraente che concede i diritti abbia autorizzato le imprese di trasporto aereo in questione ad iniziare i servizi convenuti, ciò che essa deve fare senza ritardo, salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo XV.

2) Le imprese designate potranno essere invitate a fornire alle Autorità aeronautiche della Parte contraente che concede i diritti, la prova che esse sono in grado di soddisfare alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti normalmente applicabili dalle dette Autorità al funzionamento delle imprese commerciali di trasporto aereo.

Articolo XV

Ciascuna delle Parti contraenti si riserva la facoltà di negare a una impresa designata dall'altra Parte contraente la autorizzazione di esercizio prevista dall'articolo XVI del presente Accordo o di revocare tale autorizzazione, per motivi fondati, quando ritenga di non aver la prova che una parte importante della proprietà e il controllo effettivo di detta impresa siano in possesso di cittadini di tale ultima Parte contraente o quando l'impresa non si conformi alle leggi e ai regolamenti previsti nel precedente articolo IV, ovvero non soddisfatti agli obblighi imposti dal presente Accordo.

Articolo XVI

Ciascuna delle Parti contraenti avrà il diritto, previo avviso all'altra Parte contraente, di sostituire una o più imprese nazionali alle imprese rispettivamente designate per esercire i servizi convenuti. Le nuove imprese designate godranno degli stessi diritti ed avranno gli stessi obblighi delle imprese alle quali sono state sostituite.

Articolo XVII

1) Le imprese di trasporto aereo designate da ciascuna delle Parti contraenti godranno del diritto di imbarcare e di sbarcare, in traffico internazionale, passeggeri, posta e merci negli scali indicati negli articoli XXII e XXIII.

2) Alle imprese designate da ciascuna delle due Parti contraenti deve essere garantito un trattamento giusto ed equo affinchè esse possano beneficiare di eguali possibilità nella gestione dei servizi convenuti.

3) Le imprese designate dalle due Parti contraenti dovranno prendere in considerazione, sui percorsi comuni, i loro interessi reciproci, allo scopo di non pregiudicare i rispettivi servizi.

Articolo XVIII

Per l'esercizio delle rotte indicate nell'articolo XXII, le Autorità aeronautiche dei due Paesi dovranno conformarsi alle seguenti disposizioni:

1) la capacità totale messa in esercizio, su ciascuna delle rotte, sarà adeguata alle esigenze ragionevolmente prevedibili.

Per corrispondere alle esigenze di un traffico imprevisto od occasionale sulle medesime rotte, le imprese aeronautiche designate dovranno concordare fra di loro le misure idonee a soddisfare tale aumento temporaneo di traffico. Esse ne informeranno immediatamente le Autorità aeronautiche dei rispettivi Paesi, le quali potranno consultarsi se lo riterranno utile;

2) la capacità prevista nel paragrafo 1) sarà egualmente ripartita, per quanto possibile, fra le imprese italiane e francesi che eserciscono le stesse rotte;

3) ove le Autorità aeronautiche dell'una delle Parti contraenti non desiderino usare, su una o più rotte, in tutto o in parte, la capacità di trasporto che è stata loro concessa, essi si accorderanno con le Autorità aeronautiche dell'altra Parte al fine di trasferire a queste, per un determinato tempo, tutta la capacità di trasporto della quale dispongono nei limiti previsti, o parte di essa.

Le Autorità che avranno trasferito in tutto o in parte i loro diritti, potranno, in ogni momento, riprenderli;

4) le imprese di trasporto aereo designate dai due Paesi, che eserciranno i servizi sulle stesse linee, si accorderanno sulle condizioni nelle quali tali servizi saranno gestiti. Questa intesa, tenuto conto delle capa-

città da mettere in servizio da ciascuna delle imprese, determinerà la frequenza dei servizi, la ripartizione degli orari e in generale le condizioni dell'esercizio;

5) gli accordi conclusi tra le imprese e ogni modifica che ad essi sarà apportata dovranno essere sottoposti all'approvazione delle Autorità aeronautiche dei due Paesi.

Articolo XIX

1) Su ciascuna delle rotte indicate nell'articolo XXIII i servizi convenuti avranno per obiettivo principale la messa in esercizio, ad un coefficiente di uso ritenuto ragionevole, di una capacità adeguata alle esigenze normali e ragionevolmente prevedibili del traffico aereo internazionale in provenienza dalla Parte contraente che ha designato l'impresa esercente i detti esercizi, o a destinazione della Parte stessa.

A titolo complementare, le imprese designate da una delle due Parti contraenti potranno soddisfare, nei limiti della capacità globale prevista nel comma precedente, alle esigenze di traffico tra i territori di terzi stati, situati sulle rotte concordate e il territorio dell'altra Parte contraente.

2) Una capacità addizionale potrà ulteriormente essere messa in esercizio, in aggiunta a quella prevista nel paragrafo 1), ogni qualvolta ciò sia giustificato dalle esigenze di traffico dei Paesi serviti dalla rotta.

Articolo XX

1) La determinazione delle tariffe dovrà essere fatta a tassi ragionevoli, tenuto conto in particolare dell'economia di esercizio, di un utile normale, delle tariffe proposte dalle altre imprese e delle caratteristiche offerte da ciascun servizio, come le condizioni relative alla velocità e alla comodità.

2) La determinazione delle tariffe da applicare sui servizi convenuti tra i punti del territorio italiano e quelli del territorio francese indicati negli articoli XXII e XXIII sarà fatta, in quanto possibile, d'accordo tra le imprese designate italiane e francesi.

Queste imprese procederanno:

a) sia applicando le decisioni che potranno essere state adottate con la procedura di determinazione delle tariffe dell'Associazione del Trasporto Aereo Internazionale (I.A.T.A.);

b) sia con intesa diretta, dopo consultazioni, se del caso, con le imprese di trasporto aereo di terzi Paesi che esercìscano, in tutto o in parte, percorsi identici.

3) Le tariffe così stabilite dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorità aeronautiche di ciascuna Parte contraente almeno trenta (30) giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore; questo termine potrà essere ridotto, in casi speciali, subordinatamente all'accordo delle dette Autorità.

4) Se le imprese di trasporto aereo designate non pervenissero a concordare la determinazione di una tariffa secondo le disposizioni del precedente paragrafo 2 o se l'una delle Parti contraenti rendesse noto il suo disaccordo sulla tariffa che le è stata proposta secondo le disposizioni del precedente paragrafo 3), le Autorità aeronautiche delle due Parti contraenti faranno del loro meglio per conseguire una intesa soddisfacente.

In ultima istanza sarà fatto ricorso all'arbitrato previsto nell'articolo VIII del presente accordo.

Fino a quando non sia stata pronunziata la sentenza arbitrale, la Parte contraente che avrà fatto conoscere il suo dissenso potrà richiedere all'altra Parte contraente l'osservanza delle tariffe precedentemente in vigore.

5) Ove si tratti di una tariffa proposta in occasione dell'inizio di un nuovo servizio convenuto, la Parte contraente in disaccordo non potrà opporsi all'attuazione di tale servizio se non entro i limiti nei quali la tariffa iniziale proposta non sia stata determinata con una delle due procedure previste nel paragrafo 2) del presente articolo.

Articolo XXI

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, le Autorità aeronautiche delle due Parti contraenti dovranno comunicarsi al più presto possibile le informazioni concernenti le autorizzazioni concesse alle rispettive imprese designate per esercire i servizi convenuti o frazioni di essi.

Tali informazioni comprenderanno principalmente copia delle autorizzazioni rilasciate, delle loro eventuali modifiche e di ogni altro documento relativo.

Le Autorità aeronautiche delle due Parti contraenti si comunicheranno, almeno otto giorni prima della attuazione effettiva dei loro rispettivi servizi, le informazioni relative agli orari completi, alle frequenze, al tipo degli aeromobili che saranno impiegati. Dovranno ugualmente comunicarsi ogni eventuale ulteriore modifica.

Articolo XXII

Servizi contigui convenuti:

1) *Servizi italiani*:

Scali in partenza —	Scali di destinazione nel Territorio francese —
Scali in Italia	Parigi Lilla Lione Bordeaux Marsiglia Nizza Tunisi Algeri Orano Casablanca

2) *Servizi francesi*:

Scali di partenza —	Scali di destinazione nel Territorio italiano —
Scali nella Francia Metropolitana, in Algeria, in Tunisia o in Marocco	Roma Milano Genova Venezia Napoli Brindisi Palermo Torino Cagliari Firenze Catania Bologna Bari Pisa S. Giusto Trapani

Articolo XXIII

Altri Servizi convenuti tra i territori italiano e francese.

1) *Servizi italiani*:

Scali di partenza	Scali intermedi	Destinazione in territorio francese	Scali al di là
1) Scali in Italia		Marsiglia o Nizza	Scali in Spagna.
2) Scali in Italia	Tripoli	Casablanca o Dakar	Verso il Brasile, l'Uruguay l'Argentina e il Cile.
3) Scali in Italia	Tripoli	Dakar	
4) Scali in Italia		Tunisi o Algeri	Verso il Congo Belga.
5) Scali in Italia		Tunisi	Tripoli.
6) Scali in Italia		Parigi	Scali nel Belgio, in Gran Bretagna, in Irlanda, a Terranova, negli Stati Uniti di America, o alle Azzorre, negli Stati Uniti d'America.
7) Scali in Italia	Lisbona Natal	Guyana francese	Scali nel Venezuela.

2) *Scali francesi*:

Scali di partenza	Scali intermedi	Destinazione in territorio italiano	Scali al di là
1) Scali in Francia		Milano o Roma, Brindisi o Bari	Scali in Grecia e al di là, *a*) verso la Turchia, *b*) verso il Vicino Oriente, l'Egitto e il Medio Oriente, *c*) verso il Pakistan, l'India, l'Indocina e l'Estremo Oriente.
2) Scali in Francia		Milano, Roma o Napoli	Scali in Egitto e al di là, verso l'Africa Centrale e il Sud-Africa.
3) Scali in Francia	Scali in Svizzera	Genova, Milano o Venezia	Verso l'Europa Centrale o Orientale.

TITOLO III

Altri trasporti aerei.

Articolo XXIV

I Governi italiano e francese, desiderando facilitare tra i loro due Paesi le relazioni aeronautiche diverse da quelle prevedute nel Titolo precedente, e in particolar modo il trasporto aereo delle merci. adatteranno i loro regolamenti generali in materia allo scopo di limitare, in uno spirito di reciprocità, il numero dei casi nei quali sia necessaria una autorizzazione preventiva, e il termine richiesto per il rilascio della autorizzazione.

Articolo XXV

In ogni caso, i voli a destinazione dell'una delle Parti contraenti comporteranno una dichiarazione preventiva, fatta alle Autorità dell'altra Parte contraente secondo le disposizioni che saranno determinate da ciascuna di dette Parti. Tale dichiarazione varrà come autorizzazione, in tutti i casi nei quali una autorizzazione preventiva non sia richiesta a norma del successivo articolo XXVII.

Articolo XXVI

Tranne il caso di speciale autorizzazione un aeromobile dell'una delle Parti contraenti non potrà effettuare, sul territorio dell'altra Parte contraente, più di uno scalo commerciale.

Articolo XXVII

Sarà richiesta una autorizzazione preventiva:

1) per imbarcare o sbarcare, sul territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri e merci a destinazione di un terzo Paese o in provenienza da esso;

2) nel caso di voli tra scali (o tra aerodromi geograficamente vicini ad essi) compresi in uno degli itinerari indicati negli articoli XXII e XXIII, quando si tratti del trasporto di più di quattro passeggeri;

3) per ogni volo a destinazione dei territori di oltre mare, diversi da quelli dell'Africa del nord;

4) se trattasi, escluso ogni cabotaggio, di ottenere una deroga alle disposizioni del precedente articolo XXVI.

Articolo XXVIII

Ciascuna delle Parti contraenti si riserva il diritto di vietare il traffico commerciale sul proprio territorio ad ogni impresa dell'altra Parte contraente che esercisca i trasporti preveduti nel presente Titolo, quando ritenga di non aver la prova che una parte importante della proprietà e il controllo effettivo di detta impresa siano in possesso di cittadini di tale ultima Parte contraente.

Articolo XXIX

Dato il carattere particolare del traffico aereo che forma oggetto del presente Titolo, le Autorità aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno ogni qualvolta sarà necessario per la applicazione delle precedenti disposizioni.

TITOLO IV

Disposizioni finali.

Articolo XXX

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno provvisoriamente a decorrere dalla data della firma. Esse entreranno definitivamente in vigore quando le due Parti contraenti si siano reciprocamente notificate l'adempimento delle rispettive formalità costituzionali.

Fatto a Parigi, il 3 febbraio 1949, in doppio esemplare, nelle lingue italiana e francese, i due testi facendo ugualmente fede.

Per l'Italia	*Per la Francia*
DE VERA D'ARAGONA	R. SCHUMAN
GIUSTINIANI	PINEAU

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

PROTOCOLLO DI FIRMA

Nel corso dei negoziati che hanno condotto alla conclusione, in data odierna, dell'Accordo italo-francese relativo alle relazioni aeronautiche civili, le due Delegazioni hanno precisato come segue le attribuzioni della Commissione mista preveduta dall'articolo VII dell'Accordo.

La Commissione mista sarà un organismo essenzialmente tecnico, incaricato di mantenere una efficace cooperazione tra le aeronautiche civili italiana e francese.

Essa avrà principalmente le seguenti funzioni:

1) il coordinamento dei servizi eserciti dalle imprese di ciascuna delle Parti contraenti, allo scopo di offrire servizi aerei razionali ed armonici ai loro rispettivi territori;

2) lo studio delle eventuali modifiche da introdurre nell'Accordo;

3) la revisione periodica degli articoli XXII e XXIII dell'Accordo, allo scopo di adattarli alle esigenze del traffico aereo;

4) la determinazione della frequenza iniziale da applicare su ogni nuovo servizio convenuto;

5) l'esame, per mezzo delle informazioni statistiche che le due Parti contraenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente, delle condizioni alle quali le disposizioni dell'articolo XIX sono applicabili ai vari scali;

6) lo studio dei problemi comuni di esercizio, allo scopo di facilitarne la soluzione;

7) l'esame delle condizioni nelle quali si effettuano i voli diversi da quelli dei servizi commerciali convenuti;

8) lo studio di ogni altra questione relativa al buon funzionamento e allo sviluppo delle relazioni aeree tra i due Paesi, e in particolare di quelle che deriveranno dalla attuazione della Unione Doganale, tenuto conto della competenza che possa essere riconosciuta in materia alla Commissione mista.

Per l'Italia	*Per la Francia*
DE VERA D'ARAGONA	R. SCHUMAN
GIUSTINIANI	PINEAU

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Paris, le 3 février 1949

Monsieur l'Ambassadeur,

Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion de l'Accord relatif aux relations aériennes civiles entre les territoires français et italien en date de ce jour, il est apparu que les lignes aériennes italiennes mentionnées à l'article XXIII inséré dans le Titre II de l'Accord présentent entre le territoire français et le continent nord-américain un tronçon commun avec les lignes aériennes françaises qui assurent les liaisons entre la France et l'Amérique du Nord. Les deux Délégations ont constaté leur accord de principe sur la nécessité d'une entente entre les entreprises de transport aérien françaises et italiennes, dès que celles ci seront respectivement désignées par les deux Gouvernements pour assurer ces services, aux fins de déterminer les conditions dans lesquelles lesdits services seront exploités.

Cette entente portera notamment sur la fréquence des services et la ripartition des horaires ainsi que d'une manière générale sur toutes les conditions relatives à une coopération mutuelle en matière technique et commerciale.

Il entrera dans les attributions de la Commission Mixte instituée par l'article VII de l'Accord d'étudier l'entente ainsi conclue entre les entreprises françaises et italiennes intéressées ainsi que toutes modifications qui y seraient apportées, et de les soumettre à l'approbation des Autorités Aéronautiques des deux pays.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

R. SCHUMAN

Son Excellence M. Pietro QUARONI
Ambassadeur d'Italie

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

02044 Paris, le 3 février 1949

Monsieur le Ministre,

V. E. a bien voulu me faire parvenir en date de ce jour la lettre dont le texte est le suivant:

« Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion de l'Accord relatif aux relations aériennes civiles entre les territoires français et italien en date de ce jour, il est apparu que les lignes aériennes italiennes mentionnées à l'article XXIII inséré dans le Titre II de l'Accord présentent entre le territoire français et le continent nord-américain un tronçon commun avec les lignes aériennes françaises qui assurent les liaisons entre la France et l'Amérique du Nord. Les deux Délégations ont constaté leur accord de principe sur la nécessité d'une entente entre les entreprises de transport aérien françaises et italiennes, dès que celles-ci seront respectivement désignées par les deux Gouvernements pour assurer ces services, aux fins de déterminer les conditions dans lesquelles lesdits services seront exploités.

Cette entente portera notamment sur la fréquence des services et la ripartition des horaires ainsi que

d'une manière générale sur toutes les conditions relatives à une coopération mutuelle en matière technique et commerciale.

Il entrera dans les attributions de la Commission Mixte instituée par l'article VII de l'Accord d'étudier l'entente ainsi conclue entre les entreprises françaises et italiennes intéressées ainsi que toutes modifications qui y seraient apportées, et de les soumettre à l'approbation des Autorités Aéronautiques des deux pays ».

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

P. QUARONI

Son Excellence M. Robert SCHUMAN
Ministre des Affaires Etrangères — PARIS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

LEGGE 12 marzo 1953, n. 235.

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione concernente la correzione della Roggia Molinara; b) Convenzione concernente la rettifica di confine lungo la Roggia Molinara fra i comuni di Como e Chiasso; c) Convenzione concernente una rettifica della frontiera al varco stradale di Ponte Chiasso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni concluse a Chiasso, tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, il 5 aprile 1951:

Convenzione concernente la correzione della Roggia Molinara;

Convenzione concernente la rettifica di confine lungo la Roggia Molinara fra i comuni di Como e Chiasso;

Convenzione concernente una rettifica della frontiera al varco stradale di Ponte Chiasso.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera concernente la correzione della Roggia Molinara (Comuni di Chiasso e di Como).

LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

considerato che, nel loro corso attuale, le acque della Roggia Molinara provocano impaludamenti ai terreni circostanti e, in periodi di pioggia, inondazioni,

ritenuto che in conseguenza di ciò, le condizioni igieniche sono insoddisfacenti,

visto che è invero necessario, per rimediare a tali difettosità, di canalizzare la Roggia con nuova opera artificiale permanente e rettificare a tal fine il corso eccezionalmente sinuoso della Roggia stessa,

hanno deciso di concludere la presente Convenzione.

Essi hanno a tal fine designato quali loro plenipotenziari

LA REPUBBLICA ITALIANA

ing. Giuseppe Merla, Direttore dell'Ufficio Idrografico di Milano,

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

ing. Walter Schurter, Ispettore federale in capo dei Lavori Pubblici, Berna,

i quali dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

La Roggia Molinara fra i comuni di Chiasso e di Como è da correggere sulla base del progetto compilato dal comune di Chiasso in data 9 maggio 1949, progetto approvato dal Comune di Como il 9 marzo 1950 e che fa parte integrante della presente Convenzione (vedi allegati n. 1 e 2).

L'asse del nuovo canale s'identifica con tracciato del confine rettificato conformemente alla Convenzione concernente la rettifica della frontiera stipulata il 5 aprile 1951.

Art. 2.

La spesa per la costruzione del canale nonchè per la rimozione ed il ripristino in opera della rete italiana a protezione della linea di confine viene ripartita nel modo seguente:

quattro quinti al Comune di Chiasso ed un quinto al Comune di Como, come stabilito nella Convenzione, dell'8 marzo 1950, fra i delegati dei comuni di Chiasso e di Como.

Le spese suppletorie per lavori che si rendessero necessari durante l'esecuzione saranno sopportate dai Comuni interessati nella stessa proporzione.

Art. 3.

Riservata l'approvazione del Dipartimento delle pubbliche costruzioni del Cantone Ticino e delle competenti Autorità italiane, gli Uffici tecnici dei Comuni di Chiasso e di Como prenderanno gli accordi necessari per l'esecuzione dell'opera e la fornitura dei materiali.

L'Ufficio tecnico del Cantone Ticino ed il competente Ufficio della Provincia di Como si intenderanno per la sorveglianza dell'esecuzione dei lavori di correzione e per l'allestimento della liquidazione.

Art. 4.

Gli impianti ed i macchinari di cantiere nonchè i materiali da costruzione impiegati per l'esecuzione dei lavori saranno reciprocamente esonerati dalle tasse doganali e da qualsiasi altra imposta. Restano riservate le misure di controllo delle rispettive amministrazioni doganali.

Art. 5.

Le competenti Autorità svizzere ed italiane procederanno al collaudo della nuova opera non appena i lavori saranno ultimati. Il collaudo implica l'accettazione definitiva dell'opera, con riserva dell'esecuzione di eventuali lavori complementari di poca importanza.

Dalla data del collaudo le competenti Autorità dei due Paesi s'impegnano a mantenere in buone condizioni il canale e ad assumere a proprio carico le spese relative alla manutenzione di quelle parti dell'opera sottoposte alla sovranità territoriale di ciascuno Stato.

Art. 6.

La presente Convenzione sarà ratificata e gli istrumenti di ratifica saranno scambiati a Roma il più presto possibile.

Essa entra in vigore alla data dello scambio degli istrumenti di ratifica.

In fede di che i Plenipotenziari sopranominati hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Chiasso il 5 aprile 1951

Ing. Giuseppe MERLA — Ing. Walter SCHURTER

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera concernente la rettifica di confine lungo la Roggia Molinara fra i comuni di Como e Chiasso.

LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

considerata la necessità di rettificare il tracciato della frontiera corrente lungo l'asse della Roggia Molinara fra il cippo 65 F (R) ed il cippo 65 L (Settore secondo Sezione prima, tratto quarto),

onde semplificare l'andamento sinuoso della frontiera stessa, per facilitare i servizi di sorveglianza doganale nonchè per bonificare il terreno circostante con una nuova canalizzazione della Roggia Molinara,

hanno deciso di concludere a tale scopo la presente Convenzione.

Essi hanno a tal fine designato quali loro plenipotenziari

LA REPUBBLICA ITALIANA

Generale di Brigata Luigi Morosini

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

Colonnello Maurice De Raemy

I quali dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

A parziale modifica della Convenzione fra il Regno d'Italia e la Confederazione Elvetica per la determinazione del confine italo-svizzero nel tratto compreso fra Cima Garibaldi (o Run Do) ed il Mont Dolent, firmata a Berna il 24 luglio 1941, i due Governi interessati convengono di rettificare il confine lungo la Roggia Molinara, tra i Comuni di Como e Chiasso e di fissarlo sull'asse del nuovo canale corretto sulla base del progetto compilato dal Comune di Chiasso in data 9 maggio 1949 che fa parte integrante della Convenzione.

Art. 2.

Della determinazione del nuovo confine è incaricata la Commissione permanente manutenzione confine italo-svizzero, alla quale a tale scopo vengono attribuiti i seguenti compiti:

a) Tracciamento e rilevamento sul terreno della nuova linea di frontiera, che segnerà l'asse del nuovo canale;

b) Controllo, prima della costruzione del canale, delle aree reciprocamente da scambiarsi, compensate non secondo il valore dei terreni, ma esclusivamente secondo la misura di superficie.

Dette aree risultano dal citato progetto del Comune di Chiasso in data 9 maggio 1949. Nella compensazione viene adottato il principio del conguaglio, con quelle tolleranze che sono nell'ordine pratico della esecuzione dei lavori;

c) Controllo, a lavori effettuati, della perfetta identità fra tracciato della linea di frontiera ed asse del nuovo canale costruito;

d) Materiale segnalizzazione della nuova linea di frontiera, secondo le norme in vigore fra i due Stati;

e) Rilevamento dei termini della nuova frontiera e relativa documentazione.

Art. 3.

Le spese relative ai compiti di cui al precedente articolo secondo, vengono attribuite come segue:

1° alla Commissione Manutenzione Confine italo-svizzero quello di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*),

2° agli Enti cui sono attribuite le spese di costruzione del nuovo canale quelle della lettera *d*).

Art. 4.

La presente Convenzione sarà ratificata e gli istrumenti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile a Roma. Essa entrerà in vigore alla data dello scambio degli istrumenti di ratifica.

In fede di che i Plenipotenziari sopranominati hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Chiasso il 5 aprile 1951

Gen. Luigi MOROSINI — Colonel DE RAEMY

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera concernente una rettifica della frontiera al varco stradale di Ponte Chiasso.

La Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera in considerazione dell'intenso traffico automobilistico al varco stradale di Ponte Chiasso, della necessità di permettere un rapido disbrigo delle formalità doganali e di fare in modo che le operazioni relative al traffico delle merci siano effettuate separatamente da quelle concernenti le persone,

hanno deciso di procedere ad una rettifica della frontiera a detto varco stradale e di concludere a tale scopo la presente Convenzione.

Essi hanno a tal fine designato quali loro plenipotenziari

LA REPUBBLICA ITALIANA

ing. Giuseppe Merla, Direttore dell'Ufficio Idrografico di Milano,

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

Colonnello Maurice de Raemy, Vice-direttore del Servizio Topografico Federale, Berna,

i quali dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

A parziale modifica della Convenzione tra la Confederazione Svizzera ed il Regno d'Italia del 24 luglio 1941 sulla determinazione della frontiera italo-svizzera tra il Run Do o Cima Garibaldi ed il Monte Dolent, il tracciato di confine, al valico stradale Chiasso-Ponte Chiasso, tra i cippi 65 L e 66/7, è fissato secondo il piano allegato, elaborato sulla base della proposta dell'Ufficio tecnico-erariale di Como in data 17 marzo 1950 e che fa parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2.

Alla Commissione permanente per la manutenzione del confine italo-svizzero vengono assegnati i seguenti compiti:

a) controllo delle superfici da permutarsi, pareggiate non in base al valore del terreno ma esclusivamente in base alla loro area. Si tratta di due superfici aventi 62 mq. ciascuna, cioè complessivamente di 124 mq.;

b) incippamento, demarcazione e misurazione del nuovo tracciato della frontiera nonchè modifica della documentazione.

Art. 3.

Le spese inerenti ai compiti menzionati all'art. 2 saranno sopportate per metà da ciascuna delle due Parti.

Art. 4.

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile a Roma. La Convenzione entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

In fede di che i Plenipotenziari sopranominati hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Chiasso il 5 aprile 1951

Ing. Giuseppe MERLA — Col. DE RAMEY

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

LEGGE 21 marzo 1953, n. 236.

Ratifica del decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262, concernente emissione di un prestito redimibile denominato « Prestito della ricostruzione Redimibile 3,50 per cento ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262, è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — SPATARO — ZOLI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 21 marzo 1953, n. 237.

Soppressione dell'Ente finanziario per il miglioramento culturale ed economico della provincia di Trento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Ente finanziario per il miglioramento culturale ed economico della provincia di Trento, creato dall'art. 3 della legge 29 marzo 1940, n. 293, cesserà di esistere con la chiusura delle operazioni di liquidazione.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro, sentita la Giunta regionale del Trentino-Alto Adige, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, nominerà un commissario liquidatore dell'Ente, fissandogli il termine per la liquidazione delle pendenze e per il trasferimento del patrimonio, di cui all'art. 3. Gli atti relativi saranno soggetti alla sola tassa fissa di registro e trascrizione e saranno inviati in copia, a cura del commissario, entro un mese dal loro perfezionamento, al Ministero del tesoro ed alla Giunta regionale del Trentino-Alto Adige.

Art. 3.

Il patrimonio di detto Ente è trasferito alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Trento a norma dello statuto del Consorzio della provincia e dei comuni trentini posto in liquidazione in virtù del regio decreto-legge 7 maggio 1924, n. 649, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, con obbligo di amministra-

zione separata e di destinazione agli scopi previsti nelle disposizioni sopraindicate, sotto la vigilanza della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — SEGNI — CAMPILLI — VANONI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 4 aprile 1953, n. 238.

Diniego di ratifica del decreto legislativo 25 settembre 1947, n. 1249, concernente riacquisto della cittadinanza italiana da parte degli italiani che divengono cittadini del Territorio Libero di Trieste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 25 settembre 1947, n. 1249, non è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1953, n. 239.

Modificazione al regio decreto 28 aprile 1937, n. 789, concernente requisiti per l'ammissione ai concorsi a posti di inserviente nella Amministrazione centrale dell'esercito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 aprile 1937, n. 789, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ai posti di inserviente nell'Amministrazione centrale dell'esercito;

Visto l'art. 87 comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

L'articolo unico del regio decreto 28 aprile 1937, n. 789, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi a posti di inserviente nell'Amministrazione centrale dell'esercito, è sostituito dal seguente:

« Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dell'esercito, oltre il possesso degli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, è richiesto un titolo di studio non inferiore al compimento degli studi elementari superiori (quinta classe) o titolo equipollente ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1953
Atti del Governo, registro n. 76, *foglio n.* 18. — PALLA

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1953.

Attribuzione alla Regione sarda per l'anno finanziario 1952 di una quota dell'imposta generale sull'entrata.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 dello Statuto della Regione sarda, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione del citato art. 8 dello Statuto;

Considerato che è stato raggiunto l'accordo con il Presidente della Regione sarda per la determinazione dell'imposta generale sull'entrata da attribuirsi per l'anno 1952 alla Regione stessa;

Vista la legge 2 luglio 1952, n. 703, recante disposizioni in materia di finanza locale;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1952, riguardante lo sdoppiamento degli Uffici imposta generale sull'entrata di Roma e di Milano;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione autonoma della Sardegna è attribuita per l'anno finanziario 1952, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, la quota del 60 % dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato riscossa nell'ambito regionale.

A tali fini s'intende riscossa nell'ambito regionale anche la parte del gettito dell'imposta corrisposta al 1° Ufficio I.G.E. del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1952, dagli obbligati residenti nelle provincie di Cagliari, Sassari e Nuoro.

La percentuale di cui sopra viene applicata sull'ammontare dei versamenti in conto competenza affluiti

alle Sezioni di tesoreria provinciale dell'isola, decurtato della quota dell'11 % riservata ai Comuni ed alle Provincie dagli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, nonchè sull'ammontare, decurtato nella stessa misura, dei versamenti in conto competenza effettuati dal detto 1° Ufficio del registro per somme riscosse ai sensi del predetto comma.

Art. 2.

Gli Intendenti di finanza di Cagliari, Sassari e Nuoro e l'Intendente di finanza di Roma comunicheranno al Ministero del tesoro, ciascuno per la parte di propria competenza, l'ammontare dei versamenti di cui al terzo comma del precedente articolo in base ai quali sarà provveduto alla corresponsione alla Regione di quanto ad essa spettante.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si farà fronte, mediante apposito capitolo, con parte dello stanziamento iscritto al cap. 468 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 marzo 1953

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per le finanze
VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1953
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n.* 265. — GRIMALDI

(1892)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1953.

Nomina del funzionario preposto all'ufficio stralcio per la liquidazione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 10 giugno 1937, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297, concernente la liquidazione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose;

Vista la legge 31 gennaio 1953, n. 63, concernente la costituzione presso il Ministero del tesoro di un ufficio stralcio per la liquidazione del patrimonio dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del funzionario da preporre, ai sensi dell'art. 1, della prefata legge 31 gennaio 1953, n. 63, all'ufficio stralcio per la liquidazione del patrimonio dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Mario Di Prisco, ispettore superiore di finanza nella Ragioneria generale dello Stato, è preposto, con effetto dal 20 marzo 1953, all'ufficio stralcio costituito presso il Ministero del tesoro per il proseguimento e la chiusura delle operazioni di liquidazione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, a termini dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1953, n. 63.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1953

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1953
Registro n. 7 *Tesoro, foglio n.* 9. — GRIMALDI

(1905)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1953.

Nomina di un nuovo commissario straordinario della Cassa di soccorso per il personale dipendente dall'Azienda autofilotramviaria del comune di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e le successive modificazioni sul trattamento giuridico economico del personale delle aziende esercenti ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 97, ed il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 575;

Visto lo statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dall'Azienda autofilotranviaria del comune di Napoli, approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1645;

Visto il proprio decreto 13 aprile 1950, con il quale il dott. Alfredo Correra ed il dott. Franco Di Renzo sono stati nominati rispettivamente commissario e vice commissario straordinari della suddetta Cassa di soccorso;

Considerato che i predetti commissario e vice commissario hanno chiesto di essere sostituiti nei rispettivi incarichi per ragioni del loro ufficio;

Ritenuta l'opportunità di accogliere tali richieste di sostituzione e di provvedere alla nomina del nuovo commissario straordinario della Cassa di soccorso di cui trattasi;

Decreta:

E' accolta la richiesta di sostituzione del dott. Alfredo Correra e del dott. Franco Di Renzo nell'incarico rispettivamente di commissario e di vice commissario della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Azienda autofilotranviaria del comune di Napoli.

L'avv. Francesco Ferace fu Giulio, è nominato commissario straordinario della citata Cassa di soccorso, con i poteri della Commissione amministratrice di cui allo statuto approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1645, e fino alla rinnovazione dell'organo amministrativo normale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 marzo 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(1742)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1953.

Conferma dei revisori dei conti effettivi e dei revisori dei conti supplenti dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, approvato con decreto Ministeriale 10 novembre 1949, e modificato con proprio decreto in data 22 ottobre 1951;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori dott. Alessandro Duce, rag. Francesco Temussi e prof. Amedeo Zaccagnini sono confermati revisori dei conti effettivi dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, e i signori ragioniere Vincenzo Vitale e rag. Fausto Garau sono confermati revisori dei conti supplenti dell'anzidetto Istituto. Essi resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1953

Il Ministro: PELLA

(1849)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1953.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per la zona industriale apuana per il triennio 1953-55.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, che istituisce il Consorzio per la zona industriale apuana, modificato con decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242;

Visto lo statuto del suddetto Consorzio, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1949, n. 95;

Visto il proprio decreto 25 gennaio 1950, con il quale è stata stabilita la composizione del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio fino al 31 dicembre 1952;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione del Collegio, ai sensi dell'art. 13 dello statuto del Consorzio stesso;

Viste le designazioni all'uopo fatte dal Ministero del tesoro e dagli Enti consorziati;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per la zona industriale apuana, per il triennio 1° gennaio 1953-31 dicembre 1955, è composto come segue:

De Novellis rag. Oscar, effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Befani dott. Giuseppe, effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Faridone rag. Carlo, effettivo, in rappresentanza degli Enti consorziati;

Paci rag. Furio Giuseppe, supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Arnone dott. Angelo, supplente, in rappresentanza degli Enti consorziati.

Roma, addì 10 aprile 1953

Il Ministro: CAMPILLI

(1838)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1953.

Proroga dei termini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere relative alla costruzione di una nuova centrale telefonica in Milano.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 9 maggio 1951, con il quale sono stati dichiarati di pubblica utilità urgenti e indifferibili i lavori relativi alla costruzione di una nuova centrale telefonica in Milano, all'angolo tra la via Compagnoni e il corso Plebisciti, su terreno di proprietà del sig. Romolo Ferrario;

Visto che nel predetto decreto, a mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini entro i quali avrebbero dovuto cominciare e compiersi le espropriazioni ed i lavori sono stati fissati al 15 giugno 1951 e al 30 aprile 1953;

Considerato che il Ferrario ha presentato ricorso giurisdizionale avverso il decreto Ministeriale sopra citato e contro il successivo decreto del Prefetto di Milano in data 15 giugno 1951, con il quale è stata autorizzata l'occupazione d'urgenza dell'area sopra descritta, richiedendo la sospensiva e l'annullamento dei decreti stessi;

Visto che in data 5 luglio 1951 il Consiglio di Stato ha accordato la richiesta sospensiva;

Considerato che la Società ha potuto occupare il terreno di proprietà del Ferrario solo in data 27 marzo 1952, e cioè dopo la decisione del Consiglio di Stato che ha respinto nel merito entrambi i ricorsi;

Ritenuto pertanto che ricorrono nel caso le speciali circostanze previste dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in quanto il ritardo verificatosi nell'esecuzione dei lavori e nella conclusione del procedimento di espropriazione deve attribuirsi a cagioni indipendenti dalla volontà della concessionaria;

Decreta:

I termini entro i quali dovranno compiersi le espropriazioni ed i lavori attinenti alla costruzione della centrale telefonica descritta nelle premesse sono prorogati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, al 26 marzo 1954.

Roma, addì 15 aprile 1953

Il Ministro: SPATARO

(1906)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione agli Istituti ospedalieri e di ricovero di Rimini ad istituire una Scuola convitto per infermiere professionali.

Con decreto 1° agosto 1952 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, gli Istituti ospedalieri e di ricovero di Rimini sono stati autorizzati ad istituire una Scuola convitto per infermiere professionali, e sono stati approvati: il progetto tecnico sanitario, lo statuto e il regolamento speciale della Scuola stessa.

(1874)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Rettifica al decreto di trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale, sita sulla spiaggia di Salerno.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 10 aprile 1953, è stato rettificato il precedente decreto in data 9 luglio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 23 luglio 1952, con cui veniva dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 59, sita sulla spiaggia di Salerno riportata in catasto al foglio n. 63 particella n. 120/b del comune di Salerno, nel senso che la zona citata è riportata in catasto alla particella n. 170/a del foglio n. 63 del comune di Salerno.

(1909)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa edilizia Marecchiese, con sede in Novafeltria, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 aprile 1953, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa edilizia Marecchiese, con sede in Novafeltria, costituita con atto in data 23 ottobre 1949, per notaio dott. Filippo Manduchi, ed è stato nominato commissario governativo il dott. Nicola Colitto.

(1857)

Scioglimento di ufficio di tre cooperative con sede in Padova

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 aprile 1953, le Società cooperative qui appresso indicate sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori, non avendo le cooperative stesse rapporti patrimoniali da definire.

1) Società cooperativa officina autotrasporti « Martiri di Zeminiana », con sede in Padova, costituita con atto 3 maggio 1946;

2) Società cooperativa di lavoro « Mazzini », con sede in Padova, costituita con atto 5 novembre 1946, per notaio dott. Mario Nordio;

3) Società Cooperativa Accessori Biciclette « C.A.B. », con sede in Padova, costituita con atto 6 ottobre 1945, per notaio dott. Antonio Rasi di Padova.

(1858)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Avraam Sudac di Burich, nato a Rezina (Romania) nel 1914 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Università di Padova nel 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(1738)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del progetto di variante al piano parziale di ricostruzione di Ravenna relativo al primo tratto di via Diaz, tra vicolo degli Ariani e via Roma.

Con decreto Ministeriale 7 aprile 1953 è stato approvato, con alcune prescrizioni, il progetto di variante al piano parziale di ricostruzione di Ravenna, relativo al primo tratto di via Diaz, tra vicolo degli Ariani e via Roma, vistato in una planimetria in scala 1:1000.

Per l'esecuzione di detto progetto resta fermo il termine stabilito per l'attuazione del piano parziale di ricostruzione originario di Ravenna, prorogato fino al 20 gennaio 1957.

(1863)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di pesca in un tratto del fiume Caldognola (Perugia)

Nel tratto del fiume Caldognola, scorrente nel comune di Nocera Umbra (Perugia), e precisamente dal ponte di Bitti, fino alla confluenza con il fiume Topino, la pesca comunque esercitata, è vietata dalle ore 12 del 20 aprile alle ore 12 del 30 giugno 1953.

(1726)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 89

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 18 aprile 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,91
1 dollaro canadese	»	634,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 24 maggio 1950, n. 20445.2/9462, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1949;

Vista la nota del Prefetto di Messina, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. dott. Luigi Carmona, impedito per motivi professionali, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. dott. Luigi Carmona è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1949 il prof. dott. Francesco Melina, primario chirurgo presso l'Ospedale Regina Margherita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 24 marzo 1953

p. *L'Alto Commissario*: SCALA

(1712)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ufficiale sanitario vacanti nelle provincie di Foggia e Brindisi.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 10 febbraio 1953, n. 20431.2, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ufficiale sanitario vacanti nelle provincie di Foggia e Brindisi;

Vista la nota del Prefetto di Foggia, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il dott. Eduardo Pappacena, trasferito in altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Eduardo Pappacena, vice prefetto, è nominato presidente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Foggia e Brindisi il dott. Antonio Dessena, vice prefetto vicario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 17 marzo 1953

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(1472)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a cinque posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico aggiunto nel ruolo del personale civile dei fisici ed ingegneri elettrotecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali (grado 10°, gruppo A).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, e successive modificazioni, ed in particolare il regio decreto 15 maggio 1940, n. 771;

Visti i regi decreti 3 gennaio 1927, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, che recano norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione, a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale, delle provvidenze a favore degli *invalidi di guerra*;

Visti la legge 26 luglio 1929, n. 1397, la legge 25 settembre 1940, n. 1458, il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, il decreto legislativo 13 marzo 1948, n. 241, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernenti i benefici a favore degli invalidi, orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-43, dei reduci e congiunti dei caduti per la guerra di liberazione, di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, dei combattenti della seconda guerra mondiale, nonchè *dei mutilati ed invalidi e dei congiunti dei morti* in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, degli orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicazione, ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatto di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, nonchè l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernenti il riconoscimento di qualifiche partigiane e delle qualifiche di reduci dalla deportazione e dall'internamento;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Viste le leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 15 luglio 1950, n. 539, concernenti disposizioni a favore degli invalidi di guerra o l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, che prevede l'ammissione ai pubblici concorsi prescindendo dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando già rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, circa norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impieghi ed in particolare l'art. 5 di esso;

Visto il regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il decreto legislativo 5 luglio 1934, n. 1176, che riguarda la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni nei pubblici impieghi e successive modificazioni;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, che eleva temporaneamente a 35 anni il limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212, sui miglioramenti economici ai dipendenti statali;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi ed in particolare l'art. 3 di essa;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1952 con nota n. 23003/12106;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico aggiunto, nel ruolo del personale civile dei fisici ed ingegneri elettrotecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali (grado 10°, gruppo *A*).

I posti sono ripartiti nelle seguenti specialità:

Fisici	n. 3
Ingegneri elettrotecnici	» 2
Totale	n. 5

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani muniti di laurea di fisica o in ingegneria i quali, alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 35.

I laureati in ingegneria dovranno essere in possesso del diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione oppure del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione stessa, a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni, nonchè del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284.

Il limite di età sopra specificato è elevato:

1) ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

2) ad anni 44 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

3) ad anni 45 per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra o mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e mutilati ed invalidi per servizio, nonchè per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1934, n. 25, purchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 della legge 3 maggio 1950, n. 223, non superino il 45° anno di età.

Il limite massimo di anni 35 di età è elevato anche:

a) di anni due nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte con quelle previste dai numeri 1) e 2) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite masimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo.

Il Ministro è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti presentati; esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e affari generali - Divisione personali civili Sezione 2ª) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine anzidetto non siano corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti.

Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

Nelle domande i candidati dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda;

c) se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo;

d) le specialità per le quali intendano concorrere;

e) se intendono avvalersi della facoltà di sostenere la prova facoltativa di lingua straniera secondo quanto specificato nell'allegato programma di esame;

f) che accettano qualsiasi destinazione.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti

1. Estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 40, debitamente legalizzato.

2. Certificato di cittadinanza italiana, in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

3. Certificato in bollo da L. 24, debitamente legalizzato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in nessuna delle cause che ai termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

4. Certificato generale del casellario giudiziale, in bollo da L. 85, rilasciato dall'ufficiale del casellario giudiziale del Tribunale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal procuratore della Repubblica e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, in bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Diploma di laurea (e di abilitazione per gli ingegneri) o copia autenticata dal notaio.

I laureati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande hanno facoltà di esibire un certificato dell'Università debitamente vistato, attestante il conseguimento della laurea, salvo ad esibire il diploma originale, o la copia autenticata di esso all'atto dell'eventuale nomina.

7. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (bollata con marca da L. 40 sul primo foglio e con marca da L. 32 sugli intercalari).

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare e, se siano stati invece riformati o dichiarati rivedibili debbono produrre il certificato dell'esito di leva su carta da bollo da L. 24, contenente il visto di conferma del commissario di leva competente e legalizzato dal prefetto. Non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo.

Coloro che abbiano prestato servizio militare di guerra ed i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, od in qualità di militarizzati od assimilati ad operazioni di guerra dovranno produrre la dichiarazione integrativa della competente autorità militare, in bollo da L. 24, dalla quale risulti esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518 e 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati od invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni.

Gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dallo stato civile, legalizzato dal prefetto.

I reduci dalla prigionia produranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità munita dalla annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La qualità di reduci dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede. I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

8. Certificato medico in carta da bollo da L. 24 di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto a dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico, deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

9. Fotografia di data recente del candidato con firma autenticata dal sindaco o da un notaio (tassata con marca da bollo da L. 32 e debitamente legalizzata) quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi.

10. I candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 24.

11. I candidati che siano impiegati civili di ruolo dipendenti dall'Amministrazione dello Stato, dovranno presentare copia autentica dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo dal competente ufficio.

12. I documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 5.

Le domande e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

Non saranno ammessi al concorso coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguito la idoneità.

Gli aspiranti che provano con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio in una delle Amministrazioni dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9 salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10 del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato ai documenti stessi.

I candidati che si trovano sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5 e 8 del precedente art. 4, quando li suppliscano con un certificato, redatto in carta da bollo da L. 32, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta ed inoltre la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione di coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche ed orali giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo a Roma od eventualmente in altre sedi che la Amministrazione di riserva di designare e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio o generale Armi navali.

Membri:

due professori d'Università o dell'Accademia navale;
un ufficiale superiore Armi navali;
un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°;
un funzionario del ruolo dei fisici ed ingegneri elettrotecnici delle Direzioni armi ed armamenti navali.

Segretario:

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°.

Alla Commissione potranno essere aggregati uno, o più membri, per le lingue estere.

Art. 8.

Per ciascuna prova, così scritta come pratica ed orale la Commissione dispone di dieci punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte e pratiche una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova così scritta come pratica ed orale per il relativo coefficiente, sommando i prodotti ottenuti e rapportando infine la somma in ventesimi.

A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni, in quanto applicabili (in particolare del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800).

Art. 9.

Il personale ammesso all'impiego, sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato all'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto a indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 10°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale indennità di carovita.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1953

p. *Il Ministro*: MALINTOPPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1953
Registro n. 4, foglio n. 366

PROGRAMMA DI ESAMI

I. — *Prove scritte*

a) Lingue straniere (coefficiente 1, durata massima ore 2 per ogni lingua)

Traduzione dal francese in italiano di un brano su argomento tecnico.

Traduzione dal tedesco o dall'inglese, a scelta del candidato. Non è ammesso l'uso del vocabolario. Il candidato può chiedere di sostenere la prova in tutte e tre le lingue indicate, in tal caso la prova in più è calcolata come prova facoltativa.

NB. — Per le prove facoltative di lingue estere, la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto per ciascuna lingua da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di avere sufficiente conoscenza della lingua considerata.

b) Prova scritta di fisica o di elettrotecnica (coefficiente 2, durata stabilita dalla Commissione in relazione al tema):

Trattazione di uno o più argomenti di quelli riportati negli allegati programmi.

II. — *Prova pratica*

(coefficiente 2, durata massima ore 8)

Esecuzione di misure relative agli argomenti elencati negli allegati programmi di esame, previa registrazione degli apparecchi usati per eseguirle.

Compilazione di relazione scritta sul lavoro fatto.

La Commissione sceglierà il numero di temi doppio del numero dei candidati.

Il nome di ogni candidato sarà accoppiato con estrazione a sorte a due dei predetti temi.

Il candidato obbligatoriamente svolgerà uno dei temi estratti a sorte e facoltativamente il rimanente.

III. — *Prove orali*

a) *Prova orale di fisica o di elettrotecnica* (coefficiente 2)

Discussione sull'argomento delle prove scritte e pratiche già nominate e interrogazioni sugli argomenti previsti per le prove scritte.

b) *Prova orale di nozioni amministrative* (coefficiente 1, durata massima mezz'ora):

Interrogazione su nozioni elementari di diritto amministrativo con particolare riguardo all'ordinamento amministrativo dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati e salariati da esso dipendenti.

ALLEGATO I. — *Fisici*

Argomenti riguardanti la prova scritta di fisica

1) Le misure fisiche, causa di errore e correzioni. Elaborazione dei dati sperimentali. Fondamenti della teoria degli errori e dei metodi statistici. Rappresentazione delle leggi fisiche. Calcoli numerici per via meccanica e grafica.

2) Sistemi di misura e metodi di misura delle grandezze fondamentali. Cronografia.

3) Campi di forza e campi vettoriali in generale. Campi solenoedali. Teoria del potenziale.

4) Meccanica dei corpi rigidi. Fenomeni giroscopici. Fondamenti di balistica esterna. Resistenza opposta dall'aria al moto dei corpi animati da velocità ipo e ipersonica.

5) Resistenza opposta dai fluidi al moto dei corpi. Paradosso d'Alembert. Cavitazione. Similitudine meccanica secondo Fraude. Vasche di Fraude.

6) Meccanica dei corpi elastici. Fondamenti della teoria della elasticità e della resistenza dei materiali.

7) Meccanica dei corpi fluidi reali ed ideali. Moto vorticoso e moto irrotazionale. Moto stazionario.

8) Fenomeni oscillatori e vibrazioni dei sistemi discreti. Analisi armonica.

9) Onde elastiche: generazioni, propagazione e ricezione. Cenni sulle esplosioni e onde di urto.

10) Campo sonoro indefinito: produzione, propagazione e ricezione del suono. Struttura dei suoni e loro percezione. Cenni di acustica architettonica. Attenuazione dei disturbi acustici. Isolamento acustico. Acustica fisiologica.

11) Applicazioni militari e tecniche dell'acustica.

12) Termometria, scale di temperatura. Apparecchi per la misura della temperatura. Alte e basse temperature: loro produzione e utilizzazione. Fenomeni particolari ad esse connesse.

13) Trasmissione del calore. Teoria di Fourier.

14) I gas reali ed ideali. Equazione di stato. Nozioni della teoria cinetica dei gas. Tecnica del vuoto.

15) Calorimetria. Leggi e relazioni relative ai calori specifici. Metodi di misura.

16) I tre principi della termodinamica. Loro enunciazione. Relazioni che ne derivano.

17) Stato di aggregazione e trasformazioni di stato. Equilibri. Potenziali termodinamici.

18) Concetti fondamentali della teoria delle macchine termiche. Cicli delle macchine a vapore. Cenni della termodinamica delle combustioni rapide. Macchine a scoppio. Motori a combustione interna. Confronti critici.

19) Efflusso dei fluidi attraverso bocche a parete sottile. Coefficiente di contrazione. Resistenza passiva. Bocca di efflusso di Lavel.

20) Movimenti dei fluidi nei condotti. Regime alla Poisenille. Cenni sul movimento dei fluidi per piccola differenza di pressione e temperatura. Tiraggio naturale artificiale. Cenni sulla misura della velocità dei gas.

21) Cenni sulle turbine ad azione e reazione. Confronto critico. Cenni sulle turbine a gas.

22) Elettrostatica. Condensatori, dielettrici, elettrometri e misure elettrostatiche.

23) Magnetostatica. Campo ed induzione magnetica. Materiali ferro magnetici paramagnetici e diamagnetici. Misure relative.

24) Corrente elettrica continua. Distribuzioni in rete di conduttori. I campi di corrente in mezzi isotropi. Fenomeni al passaggio della corrente nei conduttori reali.

25) Generatori non elettromagnetici di tensione continua. Pile: classificazione e teoria. Misure di f.e.m.

26) Elettrochimica. Elettrodeposizione ed attacco anodico. Fondamenti sulla teoria delle corrosioni metalliche.

27) Campi magnetici prodotti da correnti. Azioni dei campi magnetici sulle correnti. Applicazioni.

28) L'induzione elettromagnetica. Le correnti variabili ed alternate ed i fenomeni ad esse connesse.

29) Teoria e funzionamento delle macchine elettriche e industriali. Studio dei circuiti con il metodo vettoriale.

30) Apparecchi di misura elettrici. Loro teoria ed impiego. Le principali misure elettriche: apparecchi e ponti ad esse relative.

31) Sistema di misura nel campo dell'elettricità e del magnetismo. Definizione dei campioni.

32. I circuiti elettrici a costanti concentrate e distribuite. Quadripoli, filtri e linee.

33) Microfoni, telefoni, altoparlanti. Piezoelettricità e magnetostrizione.

34) Il campo elettromagnetico. Equazioni di Maxwell. Propagazione libera e convogliata delle onde.

35) I tubi elettronici, loro caratteristiche, loro impiego nel campo delle misure. Raddrizzatori varii.

36) Trasmettitori e ricevitori a radiofrequenza. Antenne.

37) Le onde corte e ultracorte. Produzione, propagazione, ricezione.

38) Radiogoniometria, radiolocalizzatori, radiotelemetri.

39) L'elettrone. Emissione elettronica. Fenomeni fotoelettrici e termoionici.

40) Passaggio dell'elettricità attraverso i gas e sue applicazioni.

41) Raggi catodici. Fondamenti di ottica elettronica. Microscopio elettronico. Diffrazione degli elettroni.

42) Raggi X. Teoria, applicazioni scientifiche e tecniche. Strutturistica.

43) Costituzione della materia. Il sistema periodico. L'atomo, il nucleo, le radiazioni dell'atomo, le radiazioni del nucleo.

44) Legge della disintegrazione radioattiva. Isotopica. Disintegrazione artificiale con particolare riguardo a quella dell'uranio. La scissione dell'uranio. Le reazioni a catena di Joliot.

45) Strutturistica della materia. Atomi, molecole, cristalli. Leghe. Diagrammi di stato. Colloidi. Nebbie. Fumi.

46) Sistemi ottici centrali: loro proprietà cardinali.

47) Interferenza e diffrazione della luce. Loro applicazioni.

48) Produzione delle radiazioni luminose, fenomeni di propagazione, assorbimento, rifrazione, diffusione. Riflessione vitrea e metallica.

49) Polarizzazione della luce. Ottica dei cristalli e dei mezzi anisotropici. Birifrangenza per anisitropia naturale e accidentale. Fondamenti di fotoelasticità.

50) Spettroscopia e spettrografia, produzione e studio degli spettri. Effetti Seeman Stark, ecc.

51) Istrumenti ottici di osservazione e misura (cannocchiale, telemetri, periscopi, microscopi, obbiettivi fotografici). Aberrazioni ottiche. Cenni del loro calcolo e correzione. Determinazione sperimentale delle loro caratteristiche.

52) Fotografia scientifica e documentaria. Micrografia, fotogrammetria, cinematografia, fotografia ultrarapida. Sensitometria. Materiali. Materiali persensibili. Procedimenti di sensibilizzazione e disensibilizzazione. Procedimenti di sviluppo e fissaggio. Stampa.

53) Tecnica della illuminazione. Fotometria e calorimetria. Fari e proiettori. Ottica fisiologica.

54) L'energia raggiante. Classificazione delle radiazioni. Irradiamento integrale. Emissione « per temperatura » e per « luminescenza ». Emissione degli aeriformi. Assorbimento delle radiazioni. Corpo grigio. Legge di Boujuer. Corpo nero. Spettro d'assorbimento dell'energia solare raggiante. La « costante solare ».

55) Principio di Kirchoff. Leggi di Stefan e di Wien, e Planck. Cenni sulla emissione di taluni corpi usati per la produzione artificiale della luce. Metalli. Fiamma. Ossidi metallici. Reticella Auer. Arco voltaico. Lampada a vapori di mercurio e di sodio al neon.

56) Irraggiamento puramente termico. Mezzi e metodi di studio. Leggi e applicazioni. Pirometria ottica.

57) Magnetismo terrestre e sue applicazioni. Meteorologia ed ottica della atmosfera. Apparecchi e misure relative.

ALLEGATO II. — *Elettrotecnici*

Argomenti riguardanti la prova scritta di elettrotecnica.

1) La corrente continua e le sue leggi (legge di Ohm, legge di Joule, principi di Kirchoff) vari tipi di corrente (di conduzione, di spostamento, di convenzione, termoionica) cenno sugli effetti chimici delle correnti; leggi relative, applicazioni (voltametri, pile, accumulatori).

2) Principali leggi dell'elettrostatica capacità carica e scarica dei condensatori costante di tempo raggruppamento in serie ed in parallelo viscosità e rigidità dei dielettrici.

3) Fenomeni magnetici induzione e permeabilità magnetica fenomeni ferromagnetici e loro conseguenze pratiche campo magnetico prodotto dalla corrente e sue leggi il circuito magnetico azione fra campi e correnti.

4) Fenomeni di induzione elettromagnetica leggi relative auto induzione e mutua induzione induttanza e suoi effetti in corrente continua costante di tempo in un circuito induttivo correnti parassite.

5) Correnti alternate definizione rappresentazione delle grandezze sinoidali circuito con resistenza, capacità induttanza impedenza, fase e potenza impotenza in serie e in parallelo sistemi polifasi con speciale riguardo al trifase tensioni, corrente e potenza generazione di un campo rotante.

6) Misura delle grandezze elettriche prove di collaudo sulle macchine elettriche.

7) La dinamo eccitazione ed autoeccitazione calcolo dell'eccitazione avvolgimento indotto F.E.M. fenomeni di commutazione e reazione di indotto curve caratteristiche di funzionamento calcolo delle perdite e del rendimento - accoppiamento in serie ed in parallelo.

8) Il motore a c.c. equazioni fondamentali avviamento, regolazione della velocità, arresto dei vari tipi di motore a c.c. caratteristiche di funzionamento perdite e rendimento.

9) L'alternatore avvolgimento indotto F.E.M. reazione di indotto diagrammi e caratteristiche di funzionamento - alternatore polifase accoppiamento degli alternatori.

10) Il trasformatore statico teoria e diagramma di funzionamento del trasformatore calcolo delle perdite e prove relative particolari costruttivi trasformatori polifasi - trasformatori speciali (di misura, autotrasformatori, ecc.).

11) Il motore sincrono diagrammi di funzionamento - calcolo delle perdite e prove relative; funzionamento del sincrono come rifasatore di corrente.

12) Il motore asincrono coppia motrice, regolazione di velocità, rendimento diagramma di Heyland avviamento e inversione di moto calcolo delle perdite e prove relative cenno sull'asincrono monofase.

13) Le macchine a c. a. a collettore motore in serie e a ripulsione la convertitrice rapporto di conversione perdite e rendimenti.

14) Pile polarizzazione pile a secco accumulatori al Pb. carica, scarica, capacità e rendimento accumulatori al Fn.

15) Trasmissione, distribuzione, utilizzazione della energia elettrica.

16) Costruzione di macchine elettriche proprietà dei materiali impiegati nella loro costruzione definizione e classificazione delle macchine elettriche caratteristiche struttura, calcolo e costruzione delle macchine seguenti: Trasformatori, Regolatori ad induzione, Motori e generatori asincroni, Motori e generatori sincroni, Motori e generatori per corrente continua a collettore: cenno sulle macchine acicliche, Convertitrici, Macchine a corrente alternata con collettore costruzione e comportamento dei Mutatori loro applicazione alla conversione dell'energia da corrente alternata a corrente continua e viceversa ed alla conversione di frequenza.

17) Comunicazioni elettriche Classifica dei sistemi elettrici di telecomunicazione con filo (sistemi a frequenze vocali, sistemi a frequenze vettrici, sistemi a cavo coassiale, sistemi ad iperfrequenze) studio delle forme d'onde delle correnti e delle tensioni studio delle reti a costanti concentrate in periodo di regime ed in periodo transitorio dipoli quadripoli filtri studio delle reti a costanti distribuite (linee di trasmissione) studio delle linee di trasmissione in base alla teoria del Maxwell per tener conto dei fenomeni radiattivi teoria delle guide d'onda per iperfrequenze.

18) Radiotecnica leggi dei campi elettromagnetici e propagazione delle radioonde circuiti oscillatori linee elettriche a costanti distribuite guide d'onda antenne elementi dei circuiti tubi elettronici e loro impiego trasmettitori e ricevitori a tubi elettronici radiogoniometria radioguida e radiolocalizzazione onde ultracorte e microonde.

ALLEGATO III. — *Fisici*

Argomenti riguardanti le misure di cui la prova pratica

1) Misura di intervalli di tempo.

2) Misura di pressione (alta e bassa).

3) Misura di massa e di peso.

4) Misura di peso specifico e densità.

5) Misura di temperatura (con termometri, coppia termoelettrica-pirometri).

6) Misura di dilatazione.

7) Misura di viscosità.

8) Misura delle caratteristiche meccaniche dei materiali metallici (carico di « rottura », di « snervamento », di « limite elastico » del modulo di elasticità).

9) Misura della strizione, allungamento, resistenza, resistenza alla fatica (flessione rotante, ecc.).

10) Misura di un sistema meccanico vibrante.

11) Misura dei punti critici degli acciai.

12) Misura dei punti di fusione, tensione di vapore, solidificazione.

13) Misura dei valori specifici, del calore di vaporizzazione e di soluzione.

14) Misura della conducibilità termica.

15) Misura delle caratteristiche ottiche principali degli strumenti più comuni nella tecnica militare (microscopio, cannocchiale, sestante, macchine fotografiche).
16) Misure spettrometriche. Refrattometriche. Fotometriche. Interferometriche. Polarimetriche.
17) Misura di ionizzazione e radioattività.

ALLEGATO IV. — *Elettrotecnici*

Argomenti riguardanti le misure di cui la prova pratica.

1) Misure relative ai circuiti percorsi da correnti continue e alternate.
2) Misura di conducibilità elettrica, costante dielettrica, induttanza e capacità e perdite dei dielettrici.
3) Misura sugli elettroliti, sulle pile e accumulatori.
4) Misura delle caratteristiche delle macchine elettriche.
5) Misura inerente la caratteristica di un tubo elettronico.
6) Misure inerenti le caratteristiche di celle fotoelettriche.
7) Misure inerenti le caratteristiche degli elementi raddrizzatori utilizzanti le scariche di gas.
8) Misure sui generatori amplificatori e rilevatori a bassa frequenza ed a radiofrequenza.
9) Misura dei momenti a campo magnetico.
10) Misure delle caratteristiche di un microfono, telefono, altoparlante.
11) Misure delle intensità sonore.

Roma, addì 10 marzo 1953

p. *Il Ministro*: MALINTOPPI

(1879)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Variante al bando di concorso a quarantacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 27 ottobre 1952, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a quarantacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica — ruolo specialisti — registrato alla Corte dei conti addì 7 novembre 1952, registro n. 7 Difesa-Aeronautica, foglio n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 293 del 18 dicembre 1952 e nel giornale ufficiale dell'A.M., dispensa n. 23 del 1° dicembre 1952;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 7 del bando di concorso è modificato come segue
« I concorrenti riconosciuti ammissibili saranno sottoposti alle prove di esame di cui ai programmi annessi al presente bando.
Gli esami avranno luogo in Roma in data che verrà stabilita dal Ministero e di cui sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli candidati.
La Commissione di esami verrà nominata con successivo decreto e sarà composta come segue:
un generale o colonnello dell'Arma aeronautica, presidente;
due ufficiali superiori dell'Arma aeronautica, membri;
un ufficiale superiore del Corpo del genio aeronautico — ruolo ingegneri, membro;
un ufficiale dell'Arma aeronautica — ruolo specialisti, per ciascuna delle sette categorie nelle quali sono suddivisi i posti messi a concorso;
un ufficiale inferiore dell'Arma aeronautica, segretario senza voto ».

Roma, addì 23 febbraio 1953

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1953
Registro n. 13, Difesa-Aeronautica, foglio n. 171. — RAPISARDA

(1743)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rettifica della graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a duecentottantadue posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della « matematica e fisica », negli istituti tecnici, agrari, industriali, commerciali e per geometri (classe di concorso A VII).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta l'istanza con la quale il prof. Ortu Nunzio di Luca chiede la valutazione del periodo di prigionia in Germania limitatamente al concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della matematica e fisica negli istituti d'istruzione tecnica (classe A VII);
Riesaminata la documentazione prodotta dall'interessato;
Ritenuto che per errore la Commissione giudicatrice della classe di concorso a posti di ruolo speciale transitorio, A VII, omise la valutazione di 24 mesi di prigionia in Germania debitamente documentata;
Considerato che detto periodo, a norma della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, deve essere valutato con punti 8;
Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della matematica e fisica negli istituti d'istruzione tecnica (classe A VII) registrata dalla Corte dei conti addì 31 luglio 1952, registro n. 34, foglio n. 150, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 3 settembre 1952;

Decreta:

Art. 1.

La graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della matematica e fisica negli istituti d'istruzione tecnica (classe A VII) viene modificata nel senso che il prof. Ortu Nunzio di Luca occupa il posto 429 con punti 103,50 anzichè il posto 503 con punti 95,50.

Art. 2.

Di conseguenza la numerazione della graduatoria sopradetta si intenderà modificata in conformità a quanto disposto nel precedente articolo.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1953
Registro n. 12, foglio n. 265. — BARONE

(1721)

PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Nomina dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il precedente decreto 24 febbraio 1953, n. 6994-San., con cui è stata approvata la graduatoria del concorso bandito nel 1950 pei posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria;
Tenuta presente la circolare 28 febbraio 1951, n. 20400 I.A.G. 61 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica circa l'applicazione delle norme relative all'assunzione obbligatoria degli invalidi civili e militari di guerra nei concorsi per sanitari condotti;
Accertate le sedi vacanti da riservare a quegli invalidi risultati idonei, che, non titolari di analoghi posti di ruolo, per tali sedi abbiano concorso;
Considerato che, a norma di legge, in base alle preferenze espressamente indicate dai concorrenti, e tenendo conto della graduatoria di merito nonchè dei diritti degli invalidi di guerra, va provveduto all'assegnazione delle sedi in favore dei vincitori del concorso di cui trattasi, restandone esclusi, per effetto dell'applicazione delle disposizioni predette, quei candidati idonei che abbiano richieste sedi già assegnate ad altri;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, è confermato il decreto prefettizio 24 febbraio 1952, n. 6994-San., con cui è stata approvata la graduatoria del concorso bandito nel 1950 pei posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria.

Art. 2.

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso anzidetto, sono dichiarati vincitori del concorso stesso per le sedi a fianco di ciascuno segnate:

1) Minutolo Antonio: Siderno (1ª condotta);
2) Trungadi Rocco: Laureana di Borrello (1ª condotta);
3) Antico Alfredo (invalido guerra) Siderno (2ª condotta);
4) Monteleone Camillo: Antonimina (unica);
5) Topa Domenico: Seminara (2ª condotta);
6) Luppino Pietro: Sinopoli (1ª condotta);
7) Votano Francesco: Reggio Calabria (Pellaro);
8) Cordopatri Cesare: Laureana di Borrello (2ª condotta): frazione Bellantone;
9) Schirripa Nicola: Oppido Mamertina-Messignadi-Piminoro;
10) Fazzari Agostino: Scilla-Solano;
11) Giurato Pier Nicola. Ciminà (unica);
12) Pellicone Giorgio: Canolo (unica);
13) Polimeni Rocco: Condofuri (2ª condotta);
14) Carbone Rocco: Serrata (unica);
15) Surace Antonino: Candidoni (unica);
16) Pirrotta Antonio (invalido guerra): Ardore (frazione San Nicola Brombile).

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 30 marzo 1953

Il prefetto: MOCCIA

(1762)

PREFETTURA DI FERRARA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visti i propri decreti n. 3113 in data 4 febbraio 1953, con cui rispettivamente venne approvata la graduatoria del concorso per posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1950 e vennero assegnate ai vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto necessario, in seguito alla rinuncia espressa dal dott. Bagni Corrado per la sede di Stellata di Bondeno, attribuire tale condotta, secondo l'ordine preferenziale delle richieste dei singoli concorrenti, ad altro candidato che segue in graduatoria;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Al dott. Pirani Giovanni è assegnata la condotta medica di Stellata (Bondeno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura e del Comune interessato.

Ferrara, addì 27 marzo 1953

Il prefetto: LIUTI

(1752)

PREFETTURA DI CASERTA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il proprio decreto n. 27229 Div. san. del 6 giugno 1951, con il quale veniva indetto il concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto n. 20495.2/12424 del 18 ottobre 1952 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

Visti gli atti relativi alla predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito al concorso di cui in narrativa

1. Semprebon Leonora di Luigi	punti	49,11 ½	su 100
2. Parrella Nicolina fu Francesco	»	48,52 ½	»
3. De Lucia Lucia di Giuseppe	»	48,17 ½	»
4. Natale Antonietta Chiarina di Raffaele	»	48 —	»
5. Frezza Leonilde di Michele	»	47,11 ½	»
6. Menghini Annunziata di Gino	»	46,60	»
7. Vinicolo Gerarda	»	46,22 ½	»
8. Zerillo Maria	»	46 —	»
9. Daniele Adelaide di Cosimo	»	45,85	»
10. Cedolin Santa fu Pietro	»	45,75	»
11. Liquori Maria di Alfonso	»	45,40	»
12. Fabozzi Saveria di Sinibaldo	»	45,05	»
13. Melito Orsola di Antonio	»	45 —	»
14. Nicodemo Anna di Pasquale	»	44,37 ½	»
15. Scioli Maria di Giuseppe	»	43,97	»
16. Carbions Dolores fu Eduardo	»	40,29	»
17. Musella Giuseppina fu Gennaro	»	30,90	»
18. Raucci Marianna di Giovanni	»	30,17 ½	»

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Caserta e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura.

Caserta, addì 23 marzo 1953

Il prefetto: FESTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il precedente decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta;

Viste le domande delle candidate, nelle quali vengono indicate le sedi in ordine di preferenza;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in narrativa per la sede a fianco di ciascuna indicata:

Semprebon Leonora: Gioia Sannitica;
Parrella Nicolina: San Nicola La Strada;
De Lucia Lucia: Calvi Risorta;
Natale Antonietta: Raviscanina;
Frezza Leonilde: Carinaro;
Menghini Annunziata. Castello d'Alife;
Vinicolo Gerarda: Mignano;
Zerillo Maria: Ruviano;
Danieli Adelaide: Bellona;
Cedolin Santa: Letino;
Liquori Maria: Rocchetta e Croce;
Fabozzi Saveria: San Gregorio;
Melito Orsola: Gallo;
Scioli Maria: Giano Vetusto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Caserta, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura.

Caserta, addì 23 marzo 1953

Il prefetto: FESTA

(1760)

PREFETTURA DI IMPERIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visti i precedenti decreti in data 16 febbraio 1953 di p. n. con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso a posti vacanti di veterinario condotto nella provincia di Imperia, bandito il 5 marzo 1952 e sono stati dichiarati i vincitori delle singole condotte messe a concorso;

Considerato che il dott. Giovanni Saviotti, vincitore della condotta consorziale di Molini di Triora, ha rinunciato alla nomina per la suddetta condotta;

Viste le preferenze espresse dai candidati che seguono in graduatoria il rinunciatario;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La condotta veterinaria consorziale di Molini di Triora è assegnata al dott. Morelli Pier Angelo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed al Comune interessato.

Imperia, addì 31 marzo 1953

Il prefetto VILLA SANTA

(1751)

PREFETTURA DI MILANO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto n. 102310 del 31 dicembre 1951, relativo al concorso, per titoli ed esami, a diciassette posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1951, modificato con decreto prefettizio n. 14152 del 25 febbraio 1952;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria formata dalla Commissione stessa, relativa a duecentoventuno concorrenti risultate idonee;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per diciassette posti di ostetrica condotta di cui alle premesse:

N.	Nome	Punti
1.	Piola Leonida	punti 68,15
2.	Mancadori Amelia	» 63,11
3.	Pelanda Teresa	» 62,92
4.	Balossi Angela	» 59,33
5.	Carimali Piera	» 58,23
6.	Frisieri Italia	» 56,92
7.	Giannetto Giuseppina	» 56,90
8.	Galimberti Fernanda	» 55,70
9.	Rauccio Rita	» 55,37
10.	Varesi Severina	» 55,17
11.	Alberici Anna	» 55,00
12.	Folli Ada	» 54,87
13.	Biginelli Andreina	» 54.61
14.	Tajè Ezia	» 54.52
15.	Gandolfi Zuma	» 54.40
16.	De Lorenzi Caterina	» 54,02
17.	Fornili Aldina, nata il 1914	» 54.00
18.	Grassi Virginia, nata il 1923	» 54.00
19.	Brasca Onorina, nata il 1915	» 53,75
20.	Pisoni Giovanna, nata il 1924	» 53,75
21.	Benedini Ismene	» 53.65
22.	Guastavigna Lucrezia	» 53.57
23.	Tosi Giuseppina	» 53,48
24.	Fedeli Ida	punti 53,46
25.	Casali Neta	» 52,96
26.	Signorini Eugenia	» 52,92
27.	Pilla Piera	» 52,82
28.	Garue Natalina	» 52,75
29.	Cremonesi Cristina	» 52,70
30.	Lucchini Giovanna	» 52,32
31.	Colombo Maria Rina	» 52,31
32.	Cavalloni Luigina	» 52,18
33.	Munari Deodata	» 51,95
34.	Milani Giuseppina	» 51,70
35.	Mandrini Wanda	» 51.67
36.	Cavagnera Lucia	» 51,65
37.	Martinelli Elisabetta	» 51,52
38.	Carretti Yvonne	» 51,46
39.	Crenna Maddalena	» 51,42
40.	Guerzo Giuseppina	» 51,15
41.	Lombardo Carmela, nata il 1915	» 51.12
42.	Trotti Adelina, nata il 1928	» 51,12
43.	Medvescek Zora	» 51,02
44.	Segalini Giuseppina	» 51,01
45.	Brindani Piera	» 50.98
46.	Pezzetta Pasqua, nata 1919	» 50.92
47.	Spinelli Pasqua, nata 1927	» 50.92
48.	Benini Carla	» 50,62
49.	Franza Maria	» 50,58
50.	Davalle Antonia	» 50.55
51.	Orlandi Carmen	» 50.37
52.	Allois Eugenia	» 50,32
53.	Fogliani Rosa	» 50,10
54.	Rasmi Rosa, nata 1923	» 50.07
55.	Corrias Quirina, nata il 4 giugno 1929	» 50,07
56.	Fiorentini Teresa, nata il 28 agosto 1929	» 50.07
57.	Tacchinardi Aldina, nata 1920	» 50 00
58.	Lucchini Luciana, nata 1927	» 50,00
59.	Andreani Maura, nata 1928	» 50,00
60.	Neghi Nennella	» 49.90
61.	Brambilla Maria	» 49,85
62.	Toso Rosa	» 49.75
63.	Carini Maria	» 49,67
64.	Guidetti Delia	» 49,62
65.	Vicino Liliana	» 49,60
66.	Maganza Eraide	» 49.55
67.	Giovannetti Dorinda	» 49,40
68.	Marastoni Ada, nata 1915	» 49.35
69.	Arnardi Isolina, nata 1926	» 49.35
70.	Fallaci Mara, nata 1927	» 49.35
71.	Maestri Maria, nata 1929	» 49.35
72.	Stella Pierina	» 49,30
73.	Ferri Pierina	» 49,15
74.	Bonoris Giuditta	» 49.07
75.	Broglia Wanda, nata 1911	» 48.97
76.	Panaro Maria Renata, nata 1924	» 48.97
77.	Lombardi Velia	» 48,90
78.	Pedrazzini Angela	» 48.85
79.	Pazzi Elena	» 48,75
80.	De Franceschi Irma, nata 1921	» 48,50
81.	Scotti Anna, nata 1928	» 48.50
82.	Marchesi Ersilia	» 48.40
83.	Vincenzi Elvira	» 48.32
84.	Tossani Imelde	» 48.23
85.	Onesti Bice	» 48,21
86.	Torselli Adalgisa	» 48,20
87.	Ticozzelli Antonia	» 48,16
88.	Rovinelli Pierina, nata 1930	» 48.00
89.	Rognoni Elisa, nata 1931	» 48.00
90.	Luppini Ida	» 47.80
91.	Sesana Maria	» 47.62
92.	Via Anna	» 47,55
93.	Rotticci Maria	» 47,50
94.	Vidale Lucia	» 47,42
95.	Forno Luigia	» 47,40
96.	Quasso Maria	» 47.30
97.	Todisco Giuseppa	» 47.15
98.	Gabelli Norma	» 47.12
99.	Tunesi Maria, nata 1928	» 47.07
100.	Lazzari Olga, nata 1930	» 47.07
101.	Sbarsi Maria	» 47.00
102.	Gironi Luisa	» 46.87
103.	Ghizzoni Francesco	» 46.72
104.	Brusati Maria, nata 1919	» 46,62
105.	Belloni Giovanna, nata 28 gennaio 1925	» 46,62
106.	Cavenaghi Celestina, nata 29 ottobre 1925	» 46,62

N.	Nome	Punti
107.	Colnaghi Luigia	punti 46,60
108.	Ronchi Maria, nata 1915	» 46,50
109.	Diana Ida, nata 1927	» 46,50
110.	Aviano Elda	» 46,45
111.	Gallino Edoarda	» 46,42
112.	Cavicchi Eden	» 46,40
113.	Pazzali Lanfranca	» 46,37
114.	Silvestrini Liana, nata 1922	» 46,20
115.	Vergani Luigina, nata 1923	» 46,20
116.	Monterubbianesi Roberta	» 46,15
117.	Trioli Merope	» 46,11
118.	Panigada Ercolina	» 46,05
119.	Bersellini Alessandrina	» 45,90
120.	Mattiola Carla	» 45,87
121.	Nerucci Noris	» 45,80
122.	Dozio Veronica	» 45,67
123.	Tracco Olga	» 45,60
124.	Annovazzi Luigia	» 45,55
125.	Maestroni Andreina	» 45,45
126.	De Bernardi Venon Francesca	» 45,42
127.	Vanoli Ines	» 45,35
128.	Mitta Lindo Elisa	» 45,20
129.	Fantin Anna	» 45,15
130.	Maggi Vittorina	» 45,05
131.	Gavoni Angelina, nata 1921	» 45,00
132.	Brambilla Clara, nata 1926	» 45,00
133.	Conter Giulia, nata 1927	» 45,00
134.	Caoduro Ida	» 44,96
135.	Tricella Erma	» 44,92
136.	Capelli Alessandra	» 44,91
137.	De Simon Maria	» 44,82
138.	Pasini Maria	» 44,80
139.	Galimberti Eva	» 44,77
140.	Cavicchi Dolores	» 44,67
141.	Riboni Amelia	» 44,66
142.	Casagrande Amelia	» 44,65
143.	Mascherpa Elisa	» 44,61
144.	Carugati Fausta	» 44,60
145.	Raggi Maria	» 44,52
146.	Negri Letizia	» 44,48
147.	Migliorini Fulvia	» 44,47
148.	Albani Adele, nata 1915	» 44,30
149.	Mengardo Ebe, nata 1920	» 44,30
150.	Serventi Lidia	» 44,22
151.	Zecchin Margherita, nata 1919	» 44,17
152.	Farina Carla, nata 1929	» 44,17
153.	Nicolodi Tatiana	» 44,07
154.	Ferrario Rosa	» 44,03
155.	Marcelli Elena	» 44,00
156.	Falsiroli Vittoria	» 43,97
157.	Ceretta Norina	» 43,96
158.	Lanari Evelina	» 43,91
159.	Lombardi Pierina	» 43,62
160.	Caoduro Cesarina	» 43,60
161.	Gennari Maria	» 43,43
162.	Visioli Adele, nata 1926	» 43,20
163.	Donati Maria Josè, nata 1930	» 43,20
164.	Colnaghi Ada	» 43,15
165.	Papetti Martina, nata 1914	» 43,00
166.	Moiraghi Piera, nata 1924	» 43,00
167.	Rognoni Anita, nata 1929	» 43,00
168.	Lecchi Natalina	» 42,97
169.	Besani Carla	» 42,82
170.	Poggi Irene	» 42,70
171.	Beccagni Carolina	» 42,60
172.	Sarchi Maria	» 42,52
173.	Bertocchi Elisa, nata 1920	» 42,40
174.	Candiani Ines, nata 1927	» 42,40
175.	Riolfi Isolda	» 42,21
176.	Ravelli Antonietta, nata 1926	» 42,07
177.	Caprotti Clementina, nata 1930	» 42,07
178.	Nittardi Giovanna	» 42,00
179.	Carabelli Carolina	» 41,80
180.	Gorni Maria	» 41,65
181.	Dusatta Oliva	» 41,61
182.	Caccia Giuseppina	» 41,55
183.	Sterni Emilia, nata 1921	» 41,50
184.	Sanfelici Adriana, nata 1927	» 41,50
185.	Corbani Barbara	» 41,35
186.	Reginato Luigia, nata 1922	» 41,30
187.	Mora Osanna, nata 1928	» 41,30
188.	Gianella Angela	» 41,27
189.	Anelli Maria	» 41,15
190.	Biscuola Florina	punti 41,10
191.	Ronchi Carolina	» 40,65
192.	Dell'Orto Carla	» 40,52
193.	Papi Angiolina	» 40,50
194.	Spoldi Angela	» 40,48
195.	Persico Giacomina	» 40,42
196.	Ursillo Alda	» 40,40
197.	Biazzi Iride	» 40,35
198.	Elli Augusta	» 40,17
199.	Sterni Piera, nata 1926	» 40,00
200.	Grisa Giuseppina, nata 1927	» 40,00
201.	Bonardi Giuseppina, nata 1928	» 40,00
202.	Bravin Giulia, nata 1930	» 40,00
203.	Varesi Giuseppina	» 39,60
204.	Manfredini Maria	» 39,55
205.	Locatelli Maria	» 38,87
206.	Mariani Angela	» 38,80
207.	Crippa Luigia	» 38,60
208.	Preziosi Elena	» 38,52
209.	Mortoni Palma	» 38,43
210.	Nuti Annamaria	» 38,00
211.	Rossi Elsa	» 37,70
212.	Zacchetti Delia	» 37,40
213.	Volta Norma	» 37,15
214.	Protti Elena	» 36,62
215.	Reina Francesca	» 35,67
216.	Albini Elsa	» 35,57
217.	Brambilla Anna	» 35,55
218.	Zanaboni Angela	» 35,40
219.	Ferrari Zelinda	» 35,20
220.	Fumagalli Erene	» 35,07
221.	Orsi Enula	» 35,00

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 18 marzo 1953

Il prefetto: CAPPA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto n. S/1499, Div. 3/1 del 18 marzo 1953, col quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami a diciassette posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1951, bandito con decreto prefettizio n. 102310 del 31 dicembre 1951, modificato con decreto prefettizio n. 14452 del 25 febbraio 1952;

Viste le domande delle singole candidate, con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso sopracitato ed assegnate alle condotte per ciascuna di esse rispettivamente indicate:

1) Piola Leonida: Aicurzio;
2) Mancadori Amelia: Vimercate 3ª condotta;
3) Pelanda Teresa: Cormano;
4) Balossi Angela: Locate Triulzi;
5) Carimali Piera: Cornate d'Adda;
6) Frisieri Italia: San Rocco al Porto;
7) Giannetto Giuseppina: Lissone;
8) Galimberti Fernanda: Bussero;
9) Rauccio Rita: Besate;
10) Varesi Severina: Vimodrone;
11) Alberici Anna: Guardamiglio;
12. Folli Ada: Inzago;
13. Biginelli Andreita: Ceriano Laghetto-Solaro;
14) Taiè Ezia: Busnago;
15) Gandolfi Zuma: Ronco Briantino;
16) De Lorenzi Caterina: Casaletto Lodigiano-Salerano al Lambro;
17) Fornili Aldina: Valera Fratta.

I sindaci dei Comuni soprasegnati sono incaricati della esecuzione del presente decreto per la parte di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 20 marzo 1953

Il prefetto: CAPPA

(1869)

PREFETTURA DI CHIETI

Graduatoria del concorso ad un posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Chieti.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il proprio decreto n. 27192 Div. III in data 15 febbraio 1952, con cui è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi della provincia di Chieti;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 28 maggio 1952 relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Visto, altresì, il successivo decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 21 ottobre 1952, con cui è stata disposta la sostituzione del presidente;

Visti i verbali riguardanti lo svolgimento del concorso stesso che ha avuto luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni;

Visto l'art. 75 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Mario Mancinelli, unico partecipante al concorso in narrativa (atteso che l'altro candidato dott. Mario Cestella non si è presentato a sostenere le prove d'esame) è dichiarato vincitore del concorso pubblico al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio di igiene e profilassi della provincia di Chieti.

Il presente decreto, a mente dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà, altresì, pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dell'Amministrazione provinciale di Chieti.

Chieti, addì 21 marzo 1953

Il prefetto: CASO

(1579)

PREFETTURA DI VENEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Venezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il decreto n. 12552 in data 29 maggio 1952, con il quale sono stati messi a concorso i posti vacanti di veterinario condotto al 30 novembre 1951;

Visti i risultati dei lavori della Commissione giudicatrice del concorso suddetto, nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità numero 20487/11890 in data 10 ottobre 1952;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso in premessa indicato:

1. Cisilino dott. Egidio	punti	55,906 su 100
2. Carletto dott. Fulvio	»	55,381 »
3. Pujatti dott. Ottorino	»	53,009 »
4. Stefanon dott. Giovanni	»	51,662 »
5. Turetta dott. Renzo	»	51,624 »
6. Galeazzi dott. Amelio	punti	51,028 su 100
~~7. Gnoato dott. Marco~~	»	~~50,878~~ »
8. Visentin dott. Giuseppe	»	49,540 »
9. Vivaldi dott. Pietro	»	49,141 »
10. Sartori dott. Gino	»	48,812 »
11. Zmarich dott. Antonio	»	48,101 »
12. Bassani dott. Flavio	»	48,062 »
13. Marafon dott. Jhon	»	48,031 »
~~14. Facchin dott. Mario~~	»	~~47,841~~ »
15. Tesi dott. Pietro	»	47,751 »
16. Viola dott. Carlo	»	47,188 »
17. Bianchini dott. Sante	»	47,114 »
18. Donelli dott. Antonio	»	46,735 »
19. Pozzer dott. Antonio	»	46,215 »
20. De Filippis dott. Giuseppe	»	45,580 »
21. Cernetti dott. Francesco	»	45,006 »
22. Pessa dott. Francis	»	44,293 »
23. Ciola dott. Gualtiero	»	43,661 »
24. Conti dott. Giuseppe	»	41,618 »
25. Sandri dott. Arturo	»	39,583 »
26. Taccari dott. Giuseppe	»	38,899 »
27. Piaser dott. Dino	»	36,783 »
28. Marciano dott. Gaetano	»	36,369 »
29. Gobbato dott. Alberto	»	35,750 »
30. Corradini dott. Gherardo	»	35,750 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, e nel bollettino atti ufficiali della Prefettura.

Venezia, addì 16 marzo 1953

Il prefetto: PERUZZO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il decreto di pari numero e data, con il quale viene approvata la graduatoria del concorso per i posti vacanti di veterinario condotto al 30 novembre 1951;

Viste le domande dei candidati, nelle quali sono state indicate le sedi, per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intendevano concorrere;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

I seguenti candidati idonei al concorso ai posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1951 sono dichiarati vincitori delle sedi indicate a fianco di ciascuno:

1) Cisilino dott. Egidio: sede di San Michele al Tagliamento;

2) Carletto dott. Fulvio: sede di San Donà di Piave;

3) Pujatti dott. Ottorino: sede di Chioggia;

4) Stefanon dott. Giovanni: sede di Concordia Sagittaria;

5) Turetta dott. Renzo: Consorzio veterinario di Fossalta di Portogruaro e Teglio Veneto;

6) Galeazzi dott. Amelio: Consorzio veterinario di Gruaro e Cinto Caomaggiore.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, e nel bollettino atti ufficiali della Prefettura.

Venezia, addì 16 marzo 1953

Il prefetto: PERUZZO

(1765)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.